**Allegato "A" al repertorio n.241 raccolta n.160**

**STATUTO**

**(Norme di funzionamento della Associazione "INCLUSIONE AD AMPIO SPETTRO A.P.S. E.T.S.")**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Denominazione**

**1.** È costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi del Codice Civile, del D.P.R. n. 361/2000, della Legge n. 106/2016 e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. (quest'ultimo di seguito per brevità D.Lgs. n. 117/2017 - c.d. "Codice del Terzo Settore"), la associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata

**"INCLUSIONE AD AMPIO SPETTRO A.P.S. E.T.S."**

di seguito più brevemente indicata anche come **"Associazione"**.

**2.** L'Associazione è qualificata quale Ente del Terzo Settore ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore").

**Articolo 2**

**Finalità e Principi - Attività ed Oggetto**

**1.** L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione persegue lo scopo di promuovere la sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale, come l'integrazione di persone con disabilità, minoranze etniche, migranti, anziani o altri gruppi svantaggiati. Creare opportunità di volontariato per coinvolgere i membri della comunità e promuovere azioni solidali. Organizzare iniziative educative in scuole e università per sensibilizzare gli studenti sui temi dell'inclusione sociale e promuovere la diversità. Offrire corsi di formazione rivolti al personale docente negli ambiti di bisogni individuali e sociali dello studente, inclusione scolastica e sociale, gestione della classe, problematiche relazionali ed Autismo. Promuovere e diffondere i valori della solidarietà, dell'inclusione e della coesione sociale.

Al fine di perseguire i predetti scopi, l'Associazione, nei limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e quindi in via strumentale e secondaria rispetto alle attività di cui al successivo punto 2 (due), intende:

- organizzare raccolta fondi e promuovere donazioni e ricerca di sponsorizzazioni per le attività dell'associazione e sostegno anche economico alle famiglie in difficoltà;
- organizzare momenti di incontro/confronto con altre realtà, associazioni, enti;
- organizzare convegni anche in collaborazione con altri soggetti;
- offrire corsi di formazione rivolti ad educatori e ad altre

figure professionali sui bisogni sociali e individuali delle persone affette da autismo o da bisogni educativi speciali o altre disabilità e sulla promozione dell'inclusione sociale;
- offrire corsi di formazione e workshop su temi come l'empowerment, la valorizzazione delle competenze, la cittadinanza attiva e la leadership;
- svolgere attività di orientamento per sostenere il giovane e la sua famiglia nelle scelte relative al passaggio dall'adolescenza all'età adulta;
- svolgere attività di potenziamento dell'autonomia personale anche attraverso una migliore informazione sulle opportunità offerte dal sistema;
- organizzare percorsi di formazione teorica/laboratoriale: laboratori per le abilità e la partecipazione attiva, promozione e tutoraggio di tirocini di inclusione, Soluzioni di inserimento lavorativo in contesti "protetti";
- organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione professionale e di acquisizione delle competenze negli ambiti perseguiti dall'associazione in favore di adulti, ragazzi e bambini;
- svolgere attività di consulenza e supporto per individui, famiglie o gruppi che necessitano di aiuto nell'accesso a servizi sociali e risorse locali;
- svolgere attività di mediazione tra famiglie e istituzioni, collaborare anche con le scuole di ogni ordine e grado offrendo anche servizi si sostegno e orientamento alle famiglie nelle relazioni con enti pubblici e privati anche nello svolgimento di pratiche burocratiche;
- collaborare con istituzioni e organizzazioni locali e non, per promuovere e implementare politiche inclusive e progetti di sviluppo locale;
- fornire servizi di assistenza, come la consulenza legale, fiscale, il supporto psicologico o l'orientamento professionale, a individui o gruppi che ne hanno bisogno;
- stipulare convenzioni con Enti, Associazioni/fondazioni, Società e professionisti;
- creare reti di sostegno e collegamenti tra i diversi attori sociali - comunità, organizzazioni non governative, agenzie pubbliche, imprese - per lavorare insieme verso la promozione dell'inclusione sociale;
- intercettare e divulgare Bandi e/o agevolazioni comunali, regionali, nazionali ed europei fornendo assistenza e consulenza per la compilazioni delle domande di partecipazione ai bandi stessi anche in collaborazione con altri enti/ Associazioni;
- condurre ricerche, studi e valutazioni per comprendere meglio le problematiche legate all'inclusione sociale e formulare raccomandazioni su come affrontarle in modo efficace;
- promuovere e condurre ricerche, studi interdisciplinari e

formulare nuove strategie e per offrire soluzioni a persone affette da autismo;
- organizzare eventi / Feste / gite / vacanze e momenti di sollievo per famiglie;
- svolgere attività di produzione e/o commerciali o di offerta di servizi a pagamento per finanziare le attività dell'associazione;
- studiare e lanciare progetti sportivi anche "adattati" per promuovere, l'attività sportiva di bambini e ragazzi con particolare attenzione all'inclusione;
- offrire terapie occupazionali e di sviluppo delle autonomie di persone con disabilità;
- organizzare servizi ed eventi culturali, sportivi, artistici o ricreativi sia a livello locale, sia che coinvolgono diverse comunità per favorire l'inclusione e la coesione sociale anche attraverso la collaborazione di altri professionisti / società / Enti / Associazioni;
- organizzare incontri e confronti di mutuo aiuto per famiglie/Caregiver/ragazzi;
- svolgere attività socio assistenziali (Logopedia/psicomotricità/Potenziamento cognitivo/attività di gruppo e terapie occupazionali per favorire competenze sociali);

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

**2.** Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 1 (uno) e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lett. a), c), d), g), h), i), k), l), m), o), p), u), w) del D.Lgs. 117/2017 e precisamente:

**a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

**c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

**d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**g)** formazione universitaria e post-universitaria;

**h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

**i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

**l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

**m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

**o)** attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

**p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

**u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

**w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria, azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi oppure azione di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

**3.** L'Associazione nei limiti stabiliti dell'art. 6 Codice del Terzo Settore, potrà partecipare a Bandi di Gara o ad appalti pubblici secondo le modalità previste dalla Pubblica Amministrazione emittente, nonché aprire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e fare tutte le operazioni bancarie connesse con le finalità perseguite.

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione può svolgere altre diverse attività, anche commerciali e produttive, purché queste siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dell'art. 6 Codice del Terzo Settore. La loro individuazione spetta al Consiglio Direttivo, con ratifica nell'Assemblea degli associati.

L'Associazione, può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; la loro individuazione spetta al Consiglio Direttivo, con ratifica nell'Assemblea degli associati.

**4.** Nel caso L'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017.

**5.** L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

**6.** L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. Al volontario possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea degli Associati all'interno del Regolamento Economale della Associazione.

**7.** L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

**8.** Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

## Articolo 3

## Sede

**1.** La associazione ha sede nel Comune di Trezzano Rosa (MI).

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

**2.** L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**Articolo 4**

**Durata**

**1.** La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, e si estinguerà nei casi previsti per legge.

**Articolo 5**

**Assenza scopo di lucro**

**1.** La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

**Articolo 6**

**Domiciliazione**

**1.** Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

**SEZIONE II - IL PATRIMONIO**

**Articolo 7**

**Patrimonio e risorse economiche**

**1.** Il patrimonio della Associazione è indivisibile ed è costituito, oltre che dalle quote versate dagli associati, da:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

**2.** L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni erogazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
f) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
g) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative nello svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente statuto.
h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e di altre normative competenti in materia.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.
Al fine di svolgere le attività statutarie e di perseguire le finalità di utilità sociale, l'Associazione può acquistare e/o affittare beni mobili e immobili utili ai fini delle attività dell'associazione, acquistare e/o noleggiare strumenti e/o servizi utili ai fini delle attività dell'associazione, noleggiare e/o offrire in comodato d'uso gratuito strumenti utili ai fini delle attività dell'associazione.

**3.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica da parte di un'associazione Ente del Terzo Settore deve essere pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).
In conformità all'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 del suddetto medesimo Decreto Legislativo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

**4.** Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e

solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

**Articolo 8**

**Raccolta Fondi**

**1.** La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

**Articolo 9**

**Utili, Avanzi di gestione, Fondi e Riserve**

**1.** È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**Articolo 10**

**Devoluzione del Patrimonio**

**1.** In caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**Articolo 11**

**Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

**1.** L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

**SEZIONE III - PARTECIPAZIONI**

**Articolo 12**

**Ammissione di nuovi associati**

**1.** Il numero degli Associati è illimitato.

**2.** Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette, oppure altre associazioni di promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre. È espressamente prevista la possibilità di prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima

associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, la quota di iscrizione determinata annualmente dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, presentata in forma scritta, anche tramite e-mail, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato in forma scritta, anche tramite e-mail, ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato in forma scritta, anche tramite e-mail, all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Non è ammesso collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

**3.** Nel rispetto dei principi di uguaglianza e dei suddetti divieti di discriminazioni e limitazioni, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri, gli associati dell'Associazione si possono dividere in:

a) Associati/Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all'istituzione e costituzione dell'Associazione, stabilendone scopi e finalità;

b) Associati/Soci ordinari: coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione, e sono stati ammessi, in un momento successivo alla sua costituzione;

c) Associati/Soci sostenitori o benefattori: coloro che contribuiscono finanziariamente all'Associazione senza attiva e costante partecipazione alle attività della stessa;

d) Associati/Soci Onorari: persone che vengono riconosciute dall'associazione per il loro impegno e contributo significativo nel campo di interesse dell'Associazione, ai quali può essere riconosciuta, con le modalità previste dallo Statuto, la possibilità di versare una quota associativa in misura ridotta rispetto alla quota ordinaria;

e) Associati/Soci corrispondenti: persone residenti all'estero o in altre località che sostengono e collaborano con l'associazione da remoto;

f) Associati/Soci Istituzionali: organizzazioni, istituti o enti pubblici, nei limiti ed in base a quanto disciplinato e desumibile dallo Statuto dell'Associazione, che partecipano all'associazione come associati, contribuendo con risorse o collaborando attivamente nella realizzazione degli obiettivi.

**4.** L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

**Articolo 13**

**Diritti e Doveri degli associati**

**1.** Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli associati hanno i seguenti diritti:

a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

b) votare direttamente o indirettamente in Assemblea, purché iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo se previsto;

c) accedere, per il tramite di persone fisiche facenti parte della propria compagine associativa, alle cariche associative dell'Associazione;

d) esaminare i libri sociali, mediante richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo.

**2.** Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi hanno l'obbligo di:

a) rispettare i principi, i valori e le norme del presente Statuto, nonché i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) pagare la quota associativa annuale, se prevista, e gli eventuali contributi associativi;

c) mantenere un comportamento rispettoso e degno nei confronti dell'Associazione;

d) contribuire attivamente alla programmazione annuale dell'Associazione;

e) comunicare al Consiglio Direttivo l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari all'ammissione ad associato.

**3.** I soci minori di età formulano la domanda di ammissione,

esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

**Articolo 14**

**Cessazione della partecipazione**

**1.** L'associato cessa di partecipare all'associazione, perdendo quindi lo status di associato, nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;
- morte dell'associato;
- esclusione dell'associato;
- estinzione o scioglimento dell'associazione;
- cancellazione del socio dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

**Articolo 15**

**Divieto di cessione della partecipazione**

**1.** È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

**Articolo 16**

**Recesso, Morte ed Esclusione dell'associato**

**1.** L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con e-mail o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

Il recesso volontario e la decadenza del socio, a seguito della prevista comunicazione, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne cura la cancellazione dal Libro soci.

**2.** In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi. Gli associati superstiti possono continuare l'attività

associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

**3.** L'associato può essere escluso in caso di:

- mancato rispetto dei principi, dei valori e delle norme dello Statuto nonché dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea, nella prima seduta utile, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione. Il provvedimento definitivo di esclusione, pronunciato dall'Assemblea, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione.

## SEZIONE IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 17

### Organi

**1.** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.

**2.** Coloro che assumono cariche associative devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed essere privi di cause di incompatibilità. I componenti degli Organi di Controllo inoltre devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017.

**3.** Tutte le cariche sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio o servizio.

### Articolo 18

### Assemblea degli Associati

**1.** L’assemblea degli associati è l’organo deliberativo dell’associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio

annuale.

L’assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materia da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell’assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell’assemblea ad un altro associato, salvo che non sia già stato nominato un Segretario o che le stesse siano già svolte da un notaio.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L’intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell'associato che partecipa e vota.

Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio direttivo) mediante mezzi di

telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:
- è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:
a) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
b) di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.
Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:
a) di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
b) di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
c) di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel relativo verbale.
L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

**2.** In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di convocazione sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano, di persona, o, per delega, tutti gli associati.

**3.** Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

**4.** L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

**5.** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

**Assemblea ordinaria**

**6.** L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
**7.** L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

**Assemblea straordinaria**

**8.** L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
**9.** Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.
**10.** Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

**Competenze inderogabili dell'Assemblea**

**11.** L'assemblea della associazione:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

**Articolo 19**

**Consiglio Direttivo, Presidente e Vice Presidente**

**Consiglio Direttivo**

**1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

**2.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

**3.** Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi associativi e i suoi componenti sono rieleggibili.

**4.** Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 (quindici) giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

**5.** La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

**6.** Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

**7.** Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**8.** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di

esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;

m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

**9.** Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

**10.** Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

**11.** Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

**12.** In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

**13.** Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

**14.** In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in

subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

**Presidente**

**15.** Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) esercizi. Scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. In particolare:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;

b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

c) sovraintende a tutte le attività dell'Associazione;

d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;

e) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;

f) ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;

g) ha il potere di firma sociale;

h) ha la facoltà di delegare altri membri del Consiglio Direttivo su specifiche questioni, attività e progetti connessi ai fini istituzionali;

i) ha la facoltà di nominare procuratori per il compimento di singoli atti e categorie di atti, disciplinandone limiti, diritti e compiti.

**16.** In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume la gestione dell'ordinaria amministrazione fino alla convocazione della prima riunione utile dell'Assemblea dei soci e la nomina del nuovo Presidente. Nel caso in cui, nella prima riunione utile dell'Assemblea, nessun socio si candidi per la carica di Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per il rinnovo integrale del Consiglio Direttivo nel minor tempo possibile.

**17.** Il Presidente, in caso di comprovata urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, salvo ratifica di quanto fatto alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti stessi.

**Vice Presidente**

**18.** Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, collabora con questo nell'esercizio delle deliberazioni degli organi associativi e svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento.

**Articolo 20**

**Segretario e Tesoriere**

**1.** Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 19 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative

necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

**2.** Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 19 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

**3.** Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

## Articolo 21

## Organo di Controllo e Revisore Legale

**1.** L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 11 (undici) del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 (quattordici) Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dell'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.
**2.** L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati

costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 11 (undici) del presente statuto.

**Articolo 22**

**Collegio dei Probiviri**

**1.** L'Assemblea degli associati può istituire un Collegio dei Probiviri, che, senza assumere funzioni arbitrali, ha la funzione di favorire e facilitare la composizione delle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

**2.** Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

**3.** Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

**4.** Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo, oppure di 5 (cinque) associati o di un associato interessato alla vertenza. Il Collegio opera con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

**5.** Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno 2 (due) dei suoi componenti.

**6.** Il ruolo di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo.

**SEZIONE V - BILANCIO**

**Articolo 23**

**Scritture contabili e Bilancio**

**1.** Gli esercizi associativi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del

Terzo Settore.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2 (due) del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
**2.** Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
**3.** Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
**4.** Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, l'associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche - i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) del punto 4, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del punto 4, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente.

## SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 24

### Scioglimento e liquidazione

**1.** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati uno o più liquidatori.
**2.** In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli

associati stessi.

**3.** Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**Articolo 25**

**Clausola compromissoria**

**1.** La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

**Articolo 26**

**Acquisto della qualifica di Ente del Terzo Settore e della Personalità Giuridica**

**1.** Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017. Nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

**Articolo 27**

**Modificazioni**

**1.** Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 117/2017..

**Articolo 28**

**Norme applicabili**

**1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme di legge in materia, in particolare alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cavenago di Brianza (MB), il dieci ottobre duemilaventitré.

F.TO AUTERI GIUSEPPE

F.TO ANDALORO PASQUALINA CARMELA

F.TO SILVANA GRECO

F.TO AUTERI ALESSANDRO

F.TO CONCETTA SCAMPORLINO

F.TO ANDREA AUTERI

F.TO ILARIA MANENTI

F.TO FRANCESCANTONIO FEDELE (SIGILLO)

Io sottoscritto Dott. Francescantonio Fedele, Notaio in Cavenago di Brianza, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese , certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. La presente copia pertanto, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale, firmato su supporto cartaceo, quando richiesto ad ogni effetto di legge.
Esente da diritto di bollo ex Art. 82 - D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Cavenago di Brianza, addì 19 ottobre 2023.

Firmato digitalmente Francescantonio Fedele Notaio